



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO TECNOLOGICO

Aldo Capitini

Prot. 1460 /B1c

Perugia, 27 gennaio 2021

AI DOCENTI  
AL PERSONALE ATA  
AGLI ALUNNI  
ALLE FAMIGLIE  
AGLI UTENTI ESTERNI  
(Centro Congressi “Capitini” e Palestre)

e, p.c. ALLA PROVINCIA DI PERUGIA

CIRCOLARE DOCENTI N. 293  
CIRCOLARE ALUNNI N. 210  
CIRCOLARE ATA N. 128

**OGGETTO: Divieto di fumo**

VISTO l’art. 32 della Costituzione;

VISTA la Legge 11 novembre 1975, n. 584 e ss.mm.;

VISTA la Legge 16.11.2003, n. 3 e ss. mm.;

VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104;

VISTA la Direttiva europea 2014/40/UE;

VISTO il Decreto legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016;

VISTA la Circolare 4 febbraio 2016 del Ministero della Salute;

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021;

VISTO il vigente Regolamento di Istituto;

VISTO che al di là della norma è compito della scuola combattere il tabagismo come l’alcolismo e le droghe;

VISTO che ai fini del contenimento del contagio vige l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto;

**il DIRIGENTE SCOLASTICO**

**DISPONE**

**L’ASSOLUTO DIVIETO DI FUMO**

**in tutti i locali interni e in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto.**

Il divieto di fumo, anche per le sigarette elettroniche, vale in tutti i locali dell'Istituto e sue pertinenze e precisamente: cortili, parcheggi, atri ed ingressi, aule, corridoi, uffici, archivi, biblioteche, scale, ascensori, disimpegni, laboratori, palestre, sale di lettura, sale per riunioni, sale d'attesa, sale docenti, bagni, spogliatoi, bar, aree esterne, scale di emergenza esterne. Il divieto è esteso agli eventuali autoveicoli della scuola.

Tutto il personale ha l'obbligo di rilevare eventuali violazioni e di comunicarle ai funzionari incaricati, individuati dal Dirigente Scolastico fra i docenti e il personale ATA, oppure in assenza di questi al Dirigente stesso o al suo sostituto presso l'Ufficio della Vicepresidenza.

L'infrazione al divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria, il cui importo, come stabilito dall'art. 7 della L. 584/1975, modificato dall'art. 52, comma 20 della L. 448/2001, e ulteriormente aumentato del 10% dalla L. n. 311/2004, art. 1, comma 189 (legge finanziaria 2005) va da un minimo di 27,05 Euro, fino ad un massimo di 275,00 Euro, raddoppiata in caso di recidiva.

La misura della sanzione viene altresì raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di bambini fino a 12 anni.

Il personale e gli studenti dell'Istituto che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono essere sottoposti a procedimenti disciplinari.

Nell' invitare tutto il personale al rispetto assoluto della normativa in oggetto e a vigilare sull'osservanza della stessa da parte degli allievi si ricorda che:

- l'obbligo di sorveglianza sugli alunni durante l'intervallo ricade in ogni caso sui Docenti in orario di servizio;
- durante l'intervallo, i Collaboratori scolastici svolgono funzione di supporto all'attività di vigilanza negli spazi comuni, in ausilio al personale docente;
- i docenti in orario durante la ricreazione svolgono attività di sorveglianza in aula e nei corridoi interni della scuola.

Tutto ciò considerato si invitano i docenti a collaborare nell'attività di controllo anche all'esterno dell'edificio scolastico per garantire il puntuale rispetto della presente disposizione.

Al fine di potenziare il servizio di vigilanza **all'esterno dell'edificio** ogni docente potrà dare la propria disponibilità per organizzare turni di sorveglianza nei cortili esterni durante le ricreazioni, al di fuori del proprio orario di servizio e con la possibilità di recupero di un'ora ogni 4 turni di sorveglianza da un quarto d'ora, comunicandolo **in Vicepresidenza entro e non oltre mercoledì 3 febbraio**.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. Silvio Improta*

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'amministrazione digitale e normativa connessa

